



ORDINANZA N° 60/2025/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Crotone. Destinazione temporanea di area portuale a deposito di mezzi e di attrezzature in uso alla società SIR SpA, strumentali all'esecuzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi e al servizio di pronto intervento ecologico sulle aree e sugli specchi acquei portuali – incluso il deposito temporaneo di rifiuti in attesa di avvio a recupero o smaltimento - Concessione di servizi n° 04/2025 tra AdSP MTMI e SIR SpA - Lotto 1 – Porto di Crotone
-----------------	---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. in combinato disposto della L. 84/94 e s.m.i., con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 186 del 30.07.2025 con il quale l'Avv. Paolo Piacenza è stato nominato Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** il successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 230 del 25/9/2025 con il quale, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, assegna al Commissario Straordinario anche l'esercizio dei poteri e delle

prerogative che l'art. 9, comma 5, della L. 84/94 e s.m.i. attribuisce al Comitato di Gestione;

- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;
- VISTO** il Decreto presidenziale n. 132/2024/ADSP-MTMI, con il quale, in esito a procedura di gara, si è provveduto ad aggiudicare in maniera efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui di carico delle navi che scalano i porti di Crotone e Corigliano Calabro in favore della società SIR S.p.A., con sede in Via Per Pandi n.6 – Zona Industriale - 72100 Brindisi - P.Iva 02097540740 - CIG 9698706960 Porto di Corigliano Calabro.– CIG 96985096CF Porto di Crotone;
- VISTA** la concessione di servizi n. 04/2025 – Rep. Atti n. 99/2025 del 21/01/2025, registrata in data 05/02/2025, tra AdSP MTMI e la società SIR SpA, per l'effettuazione dei servizi di interesse generale di raccolta e gestione dei rifiuti da navi e dei residui del carico delle navi di cui al D. Lgs. 197/2021, nonché per l'effettuazione del servizio di pronto intervento ecologico delle aree portuali e dello specchio acqueo portuale, proposto da SIR SpA quale prestazione aggiuntiva nell'offerta migliorativa in sede di gara;
- VISTA** l'istanza di concessione demaniale marittima per licenza, presentata da SIR SpA, codice univoco SUAP n. 7245, protocollo n. 3458/2025 del 05/02/2025, finalizzata ad occupare un'area di demanio marittimo dell'estensione di 600 mq situata nel porto di Crotone, al fine di ivi depositare mezzi e attrezzature, un container uso ufficio, cassonetti, cisterne scarrabili e altri contenitori per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle navi, in esecuzione della concessione di servizi innanzi citata;
- RITENUTO** sussistente l'interesse pubblico al sollecito avvio dell'esecuzione dei summenzionati servizi di interesse generale, anche prima dell'avvio e della conclusione dell'iter istruttorio avente ad oggetto l'istanza di concessione demaniale marittima;
- VISTO** il verbale di consegna del servizio del 07/10/2025, prot. n° 24789 del 08/10/2025;
- CONSIDERATO** che gli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 197/2021 e le concrete modalità di esecuzione della suddetta concessione dei servizi e del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti da navi e dei residui del carico, vigente per il Porto di Corigliano Calabro, prevedono la presenza in porto di un impianto di raccolta e gestione dei rifiuti da navi;
- VISTO** l'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 197/2021, a mente del quale "In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore

del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo...”.

- CONSIDERATO** pertanto necessario, al fine di dare concreta attuazione all’obbligo innanzi richiamato, provvedere all’adozione di ogni misura amministrativa di competenza di questa AdSP, in relazione all’uso delle aree demaniali marittime rientranti nella propria circoscrizione portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio che consenta interinalmente a SIR SPA l’occupazione e l’uso, per le finalità innanzi esposte, di un’area per il deposito delle attrezzature strumentali, anche prima del rilascio della concessione demaniale ai sensi dell’ art. 36 Cod. Nav.;
- DATO ATTO** che la presente ordinanza non può preconstituire alcun diritto automatico all’ottenimento di una concessione demaniale marittima sulla medesima area, il cui eventuale rilascio sarà autonomamente valutato, in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di legittimità e di merito, in seno all’istruttoria del relativo procedimento amministrativo;
- RITENUTO** che lo strumento regolamentare consente, nelle more dell’istruttoria sull’istanza di concessione demaniale, un’agevole disciplina dell’area di deposito delle attrezzature strumentali all’espletamento del servizio, ivi inclusa la possibilità di disporre in ogni momento, con analogo provvedimento ordinatorio, la rimozione e lo spostamento delle attrezzature in altra area portuale, anche a fronte di circostanze contingenti;
- DATO ATTO** che il canone dovuto per l’occupazione dell’area demaniale marittima sarà richiesto al momento del rilascio della concessione demaniale marittima o dell’eventuale provvedimento di anticipata occupazione ex artt. 36 e 38 Cod. Nav.;
- VISTA** la nota prot. n. 10924 in data 18.04.2025 con la quale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Catanzaro ha reso il proprio nulla osta ai fini fiscali e della sorveglianza doganale;
- VISTO** il nulla osta espresso dalla Capitaneria di porto di Crotone, per i profili di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, con nota prot. n. 20702 in data 12.09.2025;
- VISTO** l’art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione che stabilisce che il Comandante del porto, con propria Ordinanza pubblicata all’albo d’ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- CONSIDERATO** che talune delle materie menzionate dall’art. 59 sopra citato, principalmente quelle afferenti all’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione portuale, sono state devolute alla competenza delle Autorità di Sistema portuale dalle pertinenti disposizioni della Legge n. 84/1994;
- VISTO** il Regolamento per l’utilizzo delle aree demaniali marittime ricadenti nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, approvato con Decreto n° 106/2025 in data 02/10/2025, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro all’indirizzo <https://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2025/10/02/decret-o-106-del-02-10-2025-approvazione-del-regolamento-d-uso-dei-beni->

demaniali-marittimi-ricadenti-nella-circoscrizione-territoriale-dell-adsp-mtmi-
adeguato-al-d-m-202-2022-ed-alle-linee-guida-ministeriali-adottate-con-d-m-
110-2023-2654/;

- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) ed e) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuiscono alle AdSP potestà amministrative e regolatorie nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- SU PROPOSTA** del RUP e del Dirigente dell'Area Demanio, Patrimonio, Lavoro portuale che attesta la regolarità tecnica-amministrativa del presente provvedimento;
- SENTITO** il Segretario Generale F.F. dott. Pasquale Faraone

ORDINA

ART.1

DESTINAZIONE TEMPORANEA DI AREA PORTUALE A DEPOSITO ATTREZZATURE STRUMENTALI AL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI DA NAVI

A far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza, la porzione di area demaniale marittima ubicata nel Porto Nuovo di Crotone, dell'ampiezza di mq 600, raffigurata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza a costituirne parte integrante, sarà temporaneamente destinata a deposito di mezzi, attrezzature strumentali e box amovibili ad uso ufficio, in uso alla Società SIR SpA e sotto la responsabilità della stessa, necessari all'espletamento dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti da navi e dei residui del carico delle navi che scalano il porto di Crotone, nonché a deposito temporaneo dei predetti rifiuti in attesa di avvio a recupero e/o smaltimento, a norma delle pertinenti disposizioni del D. Lgs. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale".

Nell'area di cui al precedente comma, potranno essere collocate unicamente le attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni specificate nella concessione di servizi n. 04/2025, – Rep. Atti n. 99/2025 del 21/01/2025, stipulata tra l'AdSP MTMI e la società SIR SpA e registrata in data 05/02/2025, che includono, oltre alla raccolta e alla gestione dei rifiuti da navi e dei residui del carico delle navi, il servizio di pronto intervento ecologico sugli specchi acquei portuali e sulle aree portuali, anche con mezzo nautico, nonché le ulteriori prestazioni migliorative proposte da SIR SpA in sede di gara.

ART. 2

OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE DELL'AREA

SIR SpA in qualità di utilizzatore dell'area destinata al deposito di cassonetti e di altre attrezzature dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate dall'art. 185-bis del Codice Ambiente, recante "*Deposito temporaneo prima della raccolta*" e da ogni altra pertinente disposizione normativa vigente in materia di deposito temporaneo di rifiuti e di avvio a smaltimento.

SIR SpA risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente all'uso delle aree e all'esercizio dell'attività esercitate

nell'area disciplinata dalla presente Ordinanza, con l'impegno ad ottenere e a porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in materia ambientale, di sicurezza e igiene del lavoro, antincendio, ecc.

Dovrà essere adottata ogni precauzione tecnica e operativa atta ad evitare la dispersione di rifiuti nell'ambiente. I contenitori dovranno dei rifiuti essere contrassegnati da cartellonistica recante i dati identificativi del contenuto e dovranno essere sottoposti a periodica pulizia e disinfezione come previsto dal capitolato di gara e dalle norme vigenti in materia ambientale e di igiene pubblica.

L'area di deposito dovrà essere opportunamente delimitata con barriere amovibili e segnalata. I mezzi e le attrezzature dovranno essere posizionati in maniera ordinata e lasciando lo spazio necessario a garantire il sicuro e agevole transito di persone e mezzi, anche di soccorso.

L'Autorità di Sistema Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione.

ART. 4 EFFICACIA TEMPORALE

Il deposito delle attrezzature di intende autorizzato dal giorno della pubblicazione della presente Ordinanza e fino alla cessazione dell'efficacia, per qualunque causa, della stessa o del contratto di concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti da navi.

Cessata l'efficacia del contratto o della presente Ordinanza, SIR SpA dovrà provvedere alla rimozione di ogni cosa depositata e alla rimessione in pristino stato delle aree interessate, entro 30 giorni, a propria cura e spese e senza alcuna intimazione, richiesta, messa in mora o altro atto.

I rifiuti e i rispettivi contenitori dovranno comunque essere rimossi anche su eventuale disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale ovvero di ogni altra Autorità competente, qualora si renda necessario.

Le attrezzature, una volta rimosse, devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale ulteriore deposito, in mancanza di autorizzazione, costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 6 NORME FINALI

Trovano applicazione le norme richiamate in premessa, nonché eventuali disposizioni emanate da altre Autorità nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 7 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio online sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale MTMI.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

ART. 8 SANZIONI

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a se stessi e/o a terzi e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o altra fattispecie illecita, con la sanzione prevista dall'art. 1164 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

Gioia Tauro, 15/10/2025

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Paolo Piacenza